

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 - ID Sigef 2223

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

210) DOMANDA

DOCUMENTO ID 2223 – Reti Locali 8 – Disciplinare e risposte del 13/02/23 alle richieste di chiarimento.

Considerata la risposta alla domanda 205, si ipotizzi l'aggiudicazione di un lotto ad un RTI tra:

• una società di ingegneria ("Operatore B"), in grado di erogare i servizi di progettazione e che rispetta i requisiti generali di cui al par. 6, i requisiti di idoneità di cui al par. 7.1 punto a) e punto b) e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 punto e);

e

un operatore economico ("Operatore A") in grado di erogare tutte le prestazioni di lavori, servizi e
forniture previste dal Capitolato, complementari rispetto a quelle eseguibili dalla società di
ingegneria di cui al punto precedente.

Si ipotizzi che l'RTI in fase di realizzazione dell'appalto esegua un ordine di importo complessivo di 500.000€ (IVA esclusa) così composto:

materiale: 300.000€ installazione: 50.000€ servizi DEI: 150.000€

TOTALE 500.000€

Inoltre si consideri, sempre nell'esempio, che l'installazione (50.000€) ed i servizi DEI (150.000€) sono comprensivi di 15.000€ di costi di progettazione (in ottemperanza, appunto, a quanto indicato a pag. 19 del Capitolato tecnico: "I costi di progettazione, compresi gli oneri per tutte le figure professionali necessarie in base a quanto indicato nel D.M. del 17/6/2016 [...] sono da intendersi ricompresi nelle voci di costo relative alle installazioni di cui al par. 2.2.4 e/o nella voce di costo relativa alle opere accessorie di cui al par. 2.2.5".) Si chiede di confermare che la fatturazione seguirà la seguente ripartizione di importi:

- Operatore A fattura all'Amministrazione 485.000€ relativi a "materiale, installazione e servizi DEI esclusi costi di progettazione";
- Operatore B fattura alla Amministrazione 15.000€ relativi a "costi di progettazione inclusi nel computo totale di installazione e servizi DEI".

Qualora non si confermi, si chiede di specificare come si debba procedere alla fatturazione dell'ordine sopra descritto.

RISPOSTA

Si conferma.

211) DOMANDA

DOCUMENTO ID 2223 – Reti Locali 8 – Capitolato Tecnico



In riferimento al requisito migliorativo di cui al par 2.3.3.2, pag. 57, tabella 39 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesta la "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45", si chiede conferma che il requisito migliorativo "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45" possa essere soddisfatto anche dalla presenza in alternativa di una porta USB, utile p.es. per la connessione di antenne bluetooth/BLE esterne o storage per estensioni applicative, e che quindi il requisito migliorativo possa essere inteso come "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45 e/o di una porta USB".

RISPOSTA

Non si conferma.

212) DOMANDA

DOCUMENTO ID 2223 – Reti Locali 8 – Capitolato Tecnico

In riferimento al requisito migliorativo di cui al par 2.3.1.7, pag. 47, tabella 20 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per lo switch di Tipo 7, con requisito minimo "24 porte SFP e/o SFP+ con la possibilità di ospitare contemporaneamente almeno 4 ulteriori porte di up-link di tipo SFP+", la "possibilità di supportare 2 porte 40 gigabit QSFP+ (in una qualunque delle tipologie di porte richieste)", si chiede conferma che il requisito sia soddisfatto da uno stesso modello di switch che, in fase di ordine, possa ospitare come uplink, in alternativa, un modulo da almeno 4 porte di tipo SFP+ o un modulo da almeno 2 porte di tipo QSFP+. Si richiede quindi che sia consentito, solo per lo switch Tipo 7 di un qualsiasi Brand, a parità di costo e di requisiti tecnici minimi e migliorativi soddisfatti, fornire due alternative configurazioni dello stesso Tipo 7, sotto forma dello stesso modello di switch dello stesso Brand, una configurazione con uplink 4xSFP+ e una configurazione con uplink 2xQSFP+, e che l'Amministrazione possa scegliere, a parità di costo, di ordinare l'una o l'altra configurazione alternativa al momento dell'ordine, in funzione delle proprie esigenze.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto riportato sul Capitolato tecnico, ossia che "per uno stesso tipo di switch, non è possibile proporre due differenti modelli dello stesso brand". Si veda anche la risposta al quesito n. 39 della I tranche di chiarimenti.

213) DOMANDA

DOCUMENTO ID 2223 – Reti Locali 8 – Capitolato Tecnico

In riferimento al requisito migliorativo di cui al par 2.3.1.7, pag. 47, tabella 20 e par. 2.3.1.8, pag. 49, tabella 22 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per gli switch di Tipo 7 e 8, "IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet", considerando il ruolo di aggregazione di link in fibra degli stessi switch, che pertanto raramente utilizzano adattatori in rame, e dell'applicabilità del protocollo IEEE 802.3az alle sole porte con adattatori in rame, che quindi offrono uno scarso vantaggio derivato dal protocollo stesso, si chiede conferma che, ai fini di offrire un risparmio energetico rilevante e sostanziale, e soprattutto esteso indipendentemente dal tipo di porte utilizzate e dal carico di lavoro dello switch, il requisito migliorativo in oggetto sia anche soddisfatto in alternativa, per ciascuno degli switch Tipo 7 e Tipo 8 menzionati, dalla presenza di alimentatori certificati almeno "Platinum" secondo la certificazione 80plus (https://www.clearesult.com/80plus/), che consentono efficienza energetica superiore e risparmio operativo particolarmente apprezzabili per le tipologie e il ruolo degli switch di aggregazione indicati.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 13 della I tranche di chiarimenti.



214) DOMANDA

DOCUMENTO ID 2223 - Reti Locali 8 - Capitolato Tecnico

In riferimento al requisito minimo di cui al par 2.3.3.4, pag. 63, tabella 43 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per il Controller Wifi FA il requisito "modello da armadio a rack standard da 19 pollici", si chiede conferma che sia conforme al requisito una appliance integrata HW+SW, dedicata alla funzione di Wireless Controller, che rispetti i requisiti funzionali e di scalabilità, ma con fattore di forma nativamente compatto per motivi di produzione industriale e fornita non con una generica mensola da rack ma con un "rack mounting kit da armadio rack standard da 19 pollici", in qualità di accessorio appositamente progettato e realizzato dal Vendor stesso, dedicato alla specifica appliance Controller Wifi, per il montaggio in rack da 19" standard, che consenta per mezzo di appositi supporti e accessori inclusi, di assicurare fino a due appliance e relativi alimentatori (quando utilizzate in alta affidabilità) rendendola del tutto equivalente a un modello da armadio rack a 19 pollici, come richiesto dal requisito.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 96 della I tranche di chiarimenti.

215) DOMANDA

Rif. Capitolato tecnico - par. § 2

In riferimento al requisito migliorativo di cui al par. § 2.3.3.2, pag. 57, tab. 39 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesta la: "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45", si chiede di confermare che il requisito migliorativo: "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45" possa essere soddisfatto anche dalla presenza in alternativa di una porta USB, utile ad esempio per la connessione di antenne bluetooth/BLE esterne o storage per estensioni applicative, e che quindi il requisito migliorativo possa essere inteso come: "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45 e/o di una porta USB".

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 211.

216) DOMANDA

Rif. Capitolato tecnico - par. § 2

In riferimento al requisito migliorativo di cui al par. § 2.3.1.7, pag. 47, tab. 20 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per lo switch di Tipo 7, con requisito minimo: "24 porte SFP e/o SFP+ con la possibilità di ospitare contemporaneamente almeno 4 ulteriori porte di up-link di tipo SFP+", la: "possibilità di supportare 2 porte 40 gigabit QSFP+ (in una qualunque delle tipologie di porte richieste)", si chiede di confermare che il requisito sia soddisfatto da uno stesso modello di switch che, in fase di ordine, possa ospitare come up-link, in alternativa, un modulo da almeno 4 porte di tipo SFP+ o un modulo da almeno 2 porte di tipo QSFP+. Si richiede quindi che sia consentito, solo per lo switch Tipo 7 di un qualsiasi brand, a parità di costo e di requisiti tecnici minimi e migliorativi soddisfatti, fornire due alternative configurazioni dello stesso Tipo 7, sotto forma dello stesso modello di switch dello stesso brand, una configurazione con uplink 4xSFP+ e una configurazione con uplink 2xQSFP+, e che l'Amministrazione possa scegliere, a parità di costo, di ordinare l'una o l'altra configurazione alternativa al momento dell'ordine, in funzione delle proprie esigenze.

RISPOSTA

Si veda la risposta al guesito n. 212.



217) DOMANDA

Rif. Capitolato tecnico - par. § 2

In riferimento al requisito migliorativo di cui al par. § 2.3.1.7, pag. 47, tab. 20 e par. § 2.3.1.8, pag. 49, tab. 22 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per gli switch di Tipo 7 e 8: "IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet", considerando il ruolo di aggregazione di link in fibra degli stessi switch, che pertanto raramente utilizzano adattatori in rame, e dell'applicabilità del protocollo IEEE 802.3az alle sole porte con adattatori in rame, che quindi offrono uno scarso vantaggio derivato dal protocollo stesso, si chiede di confermare che, ai fini di offrire un risparmio energetico rilevante e sostanziale, e soprattutto esteso indipendentemente dal tipo di porte utilizzate e dal carico di lavoro dello switch, il requisito migliorativo in oggetto sia anche soddisfatto in alternativa, per ciascuno degli switch Tipo 7 e Tipo 8 menzionati, dalla presenza di alimentatori certificati almeno: "Platinum" secondo la certificazione 80plus (https://www.clearesult.com/80plus/), che consentono efficienza energetica superiore e risparmio operativo particolarmente apprezzabili per le tipologie ed il ruolo degli switch di aggregazione indicati.

RISPOSTA

Si veda la risposta al guesito n. 13 della I tranche di chiarimenti.

218) DOMANDA

Rif. Capitolato tecnico - par. § 2

In riferimento al requisito minimo di cui al par. § 2.3.3.4, pag. 63, tab. 43 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per il Controller Wifi FA il requisito "modello da armadio a rack standard da 19 pollici", si chiede di confermare che sia conforme al requisito una appliance integrata HW+SW, dedicata alla funzione di Wireless Controller, che rispetti i requisiti funzionali e di scalabilità, ma con fattore di forma nativamente compatto per motivi di produzione industriale e fornita non con una generica mensola da rack, ma con un "rack mounting kit da armadio rack standard da 19 pollici", in qualità di accessorio appositamente progettato e realizzato dal vendor stesso, dedicato alla specifica appliance "Controller Wifi", per il montaggio in rack da 19" standard, che consenta per mezzo di appositi supporti e accessori inclusi, di assicurare fino a due appliance e relativi alimentatori (quando utilizzate in alta affidabilità) rendendola del tutto equivalente a un modello da armadio rack a 19 pollici, come richiesto dal requisito.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 96 della I tranche di chiarimenti.

219) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico tab 35 – "Requisiti Minimi comuni a tutti gli access point" - pag. 59

<u>Testo</u>: "possibilità di essere alimentato tramite PoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) in qualsiasi modalità di funzionamento. Gli Access Point forniti, anche se alimentabili tramite POE, dovranno comunque prevedere quanto necessario alla loro alimentazione tramite rete elettrica."

<u>Domanda:</u> si chiede di confermare che l'affermazione "possibilità di essere alimentato tramite PoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) in qualsiasi modalità di funzionamento" abbia come conseguenza che il requisito si possa ritenere soddisfatto nel caso in cui, fermo restando che gli Access Point forniti dovranno prevedere quanto necessario alla loro alimentazione tramite rete elettrica, sia supportata da parte dell'AP almeno una delle tre modalità di alimentazione POE elencate.

RISPOSTA



Si conferma.

220) DOMANDA

<u>Documento</u>: Capitolato Tecnico par 2.3.3.2 Tab 39– Caratteristiche migliorative Access Point ad alta densità - pag. 61

Testo: "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45"

<u>Domanda:</u> si chiede conferma che il requisito migliorativo "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45" di cui al par 2.3.3.2 tab 39 del Capitolato Tecnico, possa essere soddisfatto anche dalla presenza in alternativa di una porta USB, utile p.es. per la connessione di antenne bluetooth/BLE esterne o storage per estensioni applicative, e che quindi il requisito migliorativo possa essere inteso come "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45 e/o di una porta USB".

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 211.

221) DOMANDA

<u>Documento</u>: Capitolato Tecnico par 2.3.1.7 Tab 20— Caratteristiche migliorative switch Tipo 7- pag. 47

<u>Testo</u>: "possibilità di supportare 2 porte 40 gigabit QSFP+ (in una qualunque delle tipologie di porte richieste) con conseguente possibilità di alloggiamento di componenti aggiuntive, ordinabili opzionalmente dalla singola Unità Ordinante, di tipo transceiver:

- 40Gbase-SR
- 40Gbase-LR"

<u>Domanda:</u> si chiede conferma che il requisito migliorativo di cui al par 2.3.1.7, pag. 47, tab 20 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per lo switch di Tipo 7, con requisito minimo "24 porte SFP e/o SFP+ con la possibilità di ospitare contemporaneamente almeno 4 ulteriori porte di up-link di tipo SFP+", la "possibilità di supportare 2 porte 40 gigabit QSFP+ (in una qualunque delle tipologie di porte richieste)", si chiede conferma che il requisito sia soddisfatto da uno stesso modello di switch che, in fase di ordine, possa ospitare come uplink, in alternativa, un modulo da almeno 4 porte di tipo SFP+ o un modulo da almeno 2 porte di tipo QSFP+. Si richiede quindi che sia consentito, solo per lo switch Tipo 7 di un qualsiasi Brand, a parità di costo e di requisiti tecnici minimi e migliorativi soddisfatti, fornire due alternative configurazioni dello stesso Tipo 7, sotto forma dello stesso modello di switch dello stesso Brand, una configurazione con uplink 4xSFP+ e una configurazione con uplink 2xQSFP+, e che l'Amministrazione possa scegliere, a parità di costo, di ordinare l'una o l'altra configurazione alternativa al momento dell'ordine, in funzione delle proprie esigenze."

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 212.

222) DOMANDA

<u>Documento</u>: Capitolato Tecnico par 2.3.1.7 Tab 20— Caratteristiche migliorative switch Tipo 7- pag. 47 / Capitolato Tecnico par 2.3.1.8 Tab 22— Caratteristiche migliorative switch Tipo 8- pag. 49

<u>Testo</u>: "IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet"

<u>Domanda:</u> con riferimento al requisito migliorativo "*IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet*" per gli switch di Tipo 7 e 8 di cui al par. 2.3.1.7, pag. 47, tab 20 e par. 2.3.1.8, pag. 49, tab 22 del Capitolato Tecnico, considerando il ruolo di aggregazione di link in fibra degli stessi switch, che pertanto raramente utilizzano



adattatori in rame, e dell'applicabilità del protocollo IEEE 802.3az alle sole porte con adattatori in rame, che quindi offrono uno scarso vantaggio derivato dal protocollo stesso, si chiede conferma che, ai fini di offrire un risparmio energetico rilevante e sostanziale, e soprattutto esteso indipendentemente dal tipo di porte utilizzate e dal carico di lavoro dello switch, il requisito migliorativo in oggetto sia anche soddisfatto in alternativa, per ciascuno degli switch Tipo 7 e Tipo 8 menzionati, dalla presenza di alimentatori certificati almeno "Platinum" secondo la certificazione 80plus (https://www.clearesult.com/80plus/), che consentono efficienza energetica superiore e risparmio operativo particolarmente apprezzabili per le tipologie e il ruolo degli switch di aggregazione indicati.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 13 della I tranche di chiarimenti.

223) DOMANDA

<u>Documento</u>: Disciplinare di Gara Par. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA / Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Testo: "Nella domanda di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare, tra le altre cose: [...]

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda; [...]"

<u>Domanda</u>: si chiede di confermare che la richiesta è relativa all'indicazione da fornire nel punto 27 della Domanda di partecipazione, ove viene chiesto di indicare se l'azienda occupa più di 50 dipendenti (opzione 1), tra 15 e 50 (opzione 2) o meno di 15 dipendenti (opzione 3). In caso contrario si chiede di indicare in quale parte della Domanda di partecipazione debba essere fornita tale informazione.

RISPOSTA

Si conferma.

224) DOMANDA

<u>Documento</u>: Disciplinare di Gara Par. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA / Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Testo: "Nella domanda di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare, tra le altre cose: [...]

- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022."

<u>Domanda:</u> si chiede di confermare che la dichiarazione di cui al testo sopra riportato è quella prevista nell'ambito dell'Opzione 2 del punto 27 della Domanda di Partecipazione: "che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021".

In caso contrario si chiede di chiarire quale punto della domanda di partecipazione contenga la dichiarazione richiesta.

RISPOSTA

Si conferma.

225) DOMANDA

Documento: Chiarimenti pubblicati in data 14.02.2023- Risposta al quesito n. 36



<u>Domanda:</u> al fine di consentire a tutti i partecipanti una più agevole consultazione dei dati contenuti negli allegati "Dati ordinato RL7.pdf", composti complessivamente da oltre 1000 pagine, si chiede di pubblicare una versione xls degli stessi.

RISPOSTA

Si allega il medesimo file della I tranche dei chiarimenti in versione xls.

226) DOMANDA

<u>Documento:</u> Disciplinare di gara par. 7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE; Domanda di Partecipazione punto 6 c)

"I requisiti del d.m. 263/2016, di cui al paragrafo 7.1 lett. b), devono essere posseduti da ciascun operatore economico di cui al decreto stesso in base alla propria tipologia e secondo le prescrizioni ivi indicate."

"Fermo restando quanto sopra precisato in merito alle modalità con cui devono essere posseduti i requisiti nell'ambito dei raggruppamenti temporanei, si precisa che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all'autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all'oggetto dell'appalto complessivamente considerato."

<u>Domanda:</u> si chiede di confermare che qualora un operatore ex art. 45 comma a) che non possiede i requisiti di cui al DM 263/2016 partecipi alla gara in RTI con un operatore ex art. 46 comma 1 lettera c) del Codice (che possiede i requisiti di cui al DM 263/2016), tale operatore ex art. 45 comma a) potrà comunque indicare nella propria Domanda di Partecipazione i CPV 71323100-9 - Servizi di progettazione di sistemi elettrici e 71323200-0- Servizi di progettazione tecnica di impianti nell'ambito delle attività/servizi che potrà eseguire, fermo restando che le attività di progettazione saranno comunque svolte dai professionisti indicati in sede di Offerta in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara al par. 14.6.

RISPOSTA

Non si conferma.

227) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara Par. 14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Testo:" Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa:

- 1. documento, firmato digitalmente secondo le modalità indicate nel par. 15 per la sottoscrizione dell'offerta tecnica, che reca i professionisti (persone fisiche) iscritti negli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività, i quali firmeranno i progetti di cui agli ordinativi di fornitura delle Amministrazioni che chiederanno i servizi di progettazione previsti dal Capitolato tecnico:
- almeno 4 (quattro) professionisti per il lotto 1;
- almeno 12 (dodici) professionisti per il lotto 2.

Il concorrente ne fornisce il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo.

In capo ai suddetti professionisti non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80;

<u>Domanda:</u> si chiede di confermare che possono essere indicati tra i professionisti di cui al par. 14.6 del Disciplinare anche i dipendenti iscritti in Albo di un operatore ex art. 45 comma a) che non possiede i requisiti di cui al DM 263/2016 e che partecipa alla gara in RTI con un operatore ex art. 46 comma 1 lettera c) del Codice (che possiede i requisiti di cui al DM 263/2016).



RISPOSTA

Si conferma, previa valutazione, da parte del raggruppamento offerente, della percorribilità di detta soluzione alla stregua della normativa giurislavoristica e di settore, atteso che - alla luce della risposta al quesito n. 1 della I tranche di chiarimenti - il rapporto di collaborazione non occasionale dovrà essere instaurato tra l'operatore economico ex art. 46 e il professionista dipendente, iscritto all'Albo, dell'operatore economico ex art. 45.

228) DOMANDA

Documento: Chiarimenti pubblicati in data 14.02.2023- Risposta ai quesiti n. 1, n. 27, n. 144 a) e h)

<u>Domanda</u>: nella risposta al chiarimento n. 27 relativa alla possibilità di sostituire i professionisti indicati in sede di partecipazione e nella risposta al chiarimento n. 144 sub e), f) e g) relativa alla possibile esclusione del Concorrente in caso emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni art. 80 rese dai suddetti professionisti, la Stazione Appaltante ha chiarito che tali eventualità dipendono dallo status del progettista (se soggetto esterno/interno al concorrente/aggiudicatario) e dalla circostanza che il progettista concorra o meno al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, facendo anche riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 1.

A tale proposito, nel caso in cui:

- il Concorrente partecipa alla gara nella forma di costituendo RTI tra un operatore ex art. 45 comma
 a) (nella fattispecie una Società di Capitali) e un operatore ex art. 46 comma 1 lettera c) del Codice (nella fattispecie una Società di ingegneria)
- la Società di Ingegneria è il soggetto che assolve al requisito di partecipazione di cui al DM 263/2016
- i professionisti indicati sono in parte dipendenti della Società di Capitali e in parte dipendenti della Società di Ingegneria

si chiede di confermare che:

- à ammessa la possibilità di sostituire i professionisti sia della Società di Capitale che della Società di Ingegneria, in virtù del fatto che in entrambi i casi il soggetto che assolve ai requisiti di partecipazione non è il singolo professionista indicato in offerta in quanto persona fisica ma le Società del costituendo RTI in quanto persone giuridiche;
- b) non sussistono le condizioni per l'esclusione del Concorrente in caso insussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 per dichiarazioni mendaci relativamente alle dichiarazioni rese dai singoli professionisti, anche se trattasi di dipendenti del Concorrente, a meno che tali professionisti non siano anche soggetti rilevanti ai fini di quanto disposto dal comma 3 dell'Art. 80.

RISPOSTA

Ferme restando le risposte ai quesiti 226 e 227 che precedono, laddove i professionisti siano indicati a fini meramente esecutivi ne è ammessa la sostituzione, con le precisazioni che seguono.

La sostituzione dovrà essere motivata e dovrà essere tenuto fermo il numero minimo di professionisti richiesto dalla legge di gara per ciascun lotto; qualora, per tenere fermo detto numero minimo, si rendessero necessarie sostituzioni, il professionista indicato in sostituzione dovrà avere caratteristiche (in termini di qualifica professionale e di Albo) non inferiori a quelle del professionista da sostituire. Si precisa, altresì, che la sostituzione sarà efficace solo previa comunicazione alla Consip e nulla osta della medesima a seguito degli opportuni controlli sul possesso dei requisiti generali e di idoneità.



Ove si ricorra ai citati professionisti a fini meramente esecutivi e gli stessi non rientrino nel novero dei soggetti ex art. 80 comma 3 degli operatori raggruppandi/raggruppati, l'accertata insussistenza di requisiti generali in capo ai professionisti non costituisce causa di esclusione. In tal caso, la sostituzione dovrà comunque avvenire facendo riferimento a quanto precisato nel periodo che precede.

229) DOMANDA

<u>Documento</u>: Disciplinare di gara par. 14.6 Disciplinare di gara Par. 14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO / Chiarimenti pubblicati in data 14.02.2023- Risposta al quesito n. 1

<u>Domanda</u>: si chiede di confermare che le attività di progettazione di cui al par. 14.6 del Disciplinare svolte da un professionista "esterno" al Concorrente, non si configurano come prestazioni in subappalto.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 1 della I tranche di chiarimenti.

230) DOMANDA

Documento: Condizioni Generali Art. 9 IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE comma 14

Testo: "14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce"

Domanda: si chiede di confermare che una impresa mandante del raggruppamento aggiudicatario che esegua unicamente i servizi di progettazione per i quali non è presente una voce di costo distinta tra quelle che compongono la base d'asta e per i quali non è dovuto alcun compenso aggiuntivo da parte delle Amministrazioni Contraenti (come indicato al paragrafo 1.4.3 del Capitolato Tecnico), potrà fatturare i compensi dovuti per le attività di progettazione da lei svolte direttamente all'impresa mandataria del RTI, che provvederà a sua volta a fatturare i corrispettivi dovuti alle Amministrazioni Contraenti sulla base dei listini di gara (e in particolare nell'ambito delle voci di costo relative alle installazioni di cui al paragrafo 2.2.4 e/o alle opere accessorie di cui al paragrafo 2.2.5 del Capitolato tecnico).

RISPOSTA

Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, delle Condizioni generali, il raggruppamento aggiudicatario ha facoltà di scegliere se i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) in alternativa, se il pagamento sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

231) DOMANDA

<u>Documento</u>: Disciplinare di Gara Par. 14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

<u>Testo</u>: "Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa: [...]



2. dichiarazioni rese personalmente da ciascuno dei professionisti di cui al punto sub n. 1) in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice; le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. In alternativa alla firma digitale del professionista, è consentita la presentazione di copia informatica conforme all'originale analogico della dichiarazione ex art. 80, con dichiarazione di conformità resa dal concorrente e sottoscritta digitalmente dal concorrente stesso;"

<u>Domanda:</u> si chiede di chiarire se, in caso di RTI costituendo tra un operatore ex art. 45 comma a) (nella fattispecie una Società di Capitali) e un operatore ex art. 46 comma 1 lettera c) del Codice (nella fattispecie una Società di ingegneria) di cui solo quest'ultima possiede i requisiti di cui al DM 263/2016

- a) la dichiarazione di cui al punto 1 del par. 14.6 del Disciplinare debba essere firmata digitalmente da entrambe le Società del costituendo RTI
- b) le dichiarazioni di copia conforme all'originale delle dichiarazioni di cui al punto 2 del par. 14.6 del Disciplinare, rese dai professionisti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, qualora non sottoscritte digitalmente dal professionista stesso, debbano essere sottoscritte digitalmente dal concorrente con le stesse modalità dell'Offerta Tecnica (e quindi, in caso di RTI, da tutti i soggetti del RTI);
- c) confermare che, qualora firmate digitalmente dal professionista, le dichiarazioni rese dallo stesso in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, possono essere allegate nella sezione Documentazione Amministrativa in tale forma (senza considerare il messaggio di errore del Sistema derivante dalla presenza di una firma digitale diversa da quella del Concorrente).

RISPOSTA

In relazione al quesito *sub* a), come indicato al punto 1 del par. 14.6 del Disciplinare dovrà essere caricato un file "firmato digitalmente secondo le modalità indicate nel par. 15 per la sottoscrizione dell'offerta tecnica" e dunque, in caso di raggruppamento costituendo, da tutti i componenti dello stesso.

In relazione al quesito *sub* b) si conferma, e si ribadisce quanto previsto dal Disciplinare al par. 14.6 punto 2: "In alternativa alla firma digitale del professionista, è consentita la presentazione di copia informatica conforme all'originale analogico della dichiarazione ex art. 80, con dichiarazione di conformità resa dal concorrente e sottoscritta digitalmente dal concorrente stesso".

In relazione al quesito *sub* c) si conferma e si rinvia anche alla risposta al quesito n. 169 della I tranche di chiarimenti.

232) DOMANDA

Documento: Chiarimenti pubblicati in data 14.02.2023- Risposta quesito n. 169

<u>Domanda</u>: si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, le dichiarazioni di cui all'Allegato 8-A e 8-B dovranno essere rese e firmate singolarmente da ciascun operatore raggruppando, e pertanto non è bloccante per il Sistema l'inserimento delle stesse dichiarazioni che non presenteranno la firma congiunta di tutti gli operatori del RTI.

RISPOSTA

Si conferma.

233) DOMANDA

<u>Documento</u>: Chiarimenti pubblicati in data 14.02.2023 - Risposta quesiti n. 161 e n. 162



<u>Domanda</u>: i quesiti n. 161 e n. 162 riguardano l'obbligo per l'Aggiudicatario di consegnare alla Consip entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Aggiudicatario nel triennio antecedente la data di presentazione delle offerte. In particolare con i quesiti n. 161 e n. 162 si intendeva chiarire se tale obbligo sussistesse solo per le aziende con un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti, o anche per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50.

Nella risposta fornita, la Stazione Appaltante rimanda alla risposta al precedente quesito n. 160, che riguarda l'obbligo, in capo agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti, di consegnare alla Consip entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, mentre per gli operatori economici che occupano un numero superiore a 50 dipendenti tale obbligo non sussiste in quanto tenuti a consegnare in sede di partecipazione il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminili ai sensi dell'art. 46 d. lgs. N. 198/2006.

Trattandosi di due relazioni diverse (legge 68/99 e situazione personale maschile/femminile), si chiede di confermare che la risposta fornita al quesito 161 sia da intendersi nel seguente modo: così come per la relazione relativa alla situazione del personale maschile e femminile, anche per la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Aggiudicatario nel triennio antecedente la data di presentazione delle offerte, l'obbligo di consegna alla Consip entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione sussiste solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti (opzione 2 dell'art. 27 della Domanda di Partecipazione).

In caso affermativo, si fa presente che tale impegno va eliminato nell'Opzione 1 dell'articolo 27 della Domanda di partecipazione, dal momento che tale opzione riguarda gli operatori economici con più di 50 dipendenti.

In caso negativo, ovvero se l'obbligo di consegna della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 entro 6 mesi dalla stipula riguarda anche gli operatori economici con più di 50 dipendenti, tale prescrizione va uniformata anche nello Schema di Convenzione (Articolo 6 – Obbligazioni Specifiche del Fornitore- Comma 4) eliminando l'inciso "e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006", dal momento che le imprese che rientrano nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1 d.lgs. 198/2006 sono quelle che occupano più di 50 dipendenti.

RISPOSTA

Non si conferma. Si ribadiscono le previsioni del Disciplinare di gara e della modulistica di offerta; a questo proposito, si riporta il passaggio della Domanda di partecipazione che enumera puntualmente gli adempimenti facenti capo a ciascuna tipologia di impresa:

"Opzione 1: che la propria azienda occupa più di 50 dipendenti; pertanto, allega:

- copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,



- l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in data anteriore a quella di presentazione dell'offerta;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

oppure, in alternativa,

Opzione 2: che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 e, pertanto:

- di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Consip, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione;
- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

ovvero, in alternativa

Opzione 3: che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021".

Si evidenzia, a tale riguardo, quanto previsto dal decreto 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC": "Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, <u>l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto</u>, con espressa previsione nel bando di gara, <u>anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti</u>".

234) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico

In riferimento al par. 2.1.2 del Capitolato Tecnico (Requisiti di sicurezza cibernetica e Cloud) ed in virtù delle risposte di chiarimento n°10 e n°21, si chiede di confermare che il requisito richiesto nel suddetto paragrafo



2.1.2 possa ritenersi totalmente soddisfatto, a partire dalla fase di esecuzione del contratto e per l'intera durata della convenzione, se l'Orchestrator SDWAN on Cloud non sia certificato SaaS secondo le norme ACN ma sia semplicemente ospitato su un PaaS (Platform as a Service) certificato Q1 secondo le circolari dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nn. 2 del 9 aprile 2018 (GU n. 92 del 20/4/2018), come disciplinato dalla nuova procedura di qualificazione dettata dal Decreto direttoriale prot. N. 29 del 02/01/2023 dell'ACN (reperibile sul sito dell'Agenzia).

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito 21 della I tranche di chiarimenti.

235) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico

In riferimento alla risposta 209 e in assenza nel Capitolato Tecnico di indicazioni normative atte a definire con precisione le prestazioni e i parametri meccanici richiesti e misurabili dei cavi ottici (come ad esempio, peso in Kg/Km, resistenza alla trazione/torsione, impatto longitudinale, carico di compressione radiale, ecc...), tenendo conto che i filati di vetro ottemperano sia allo scopo di prevedere una protezione antiroditore in maniera superiore rispetto alle protezioni aramidiche (il filato vetroso a differenza di quello aramidico è in grado di dissuadere con maggiore successo l'azione dei roditori, poiché quando sottoposto all'azione del morso esso si frantuma in "micro pagliuzze" le quali generano tagli sulla lingua e sul palato del roditore obbligandolo a desistere) che allo scopo di mantenere uguali caratteristiche e prestazioni meccaniche, si chiede di confermare che il requisito minimo di pag. 28 tab 4 "tutti i cavi in fibra offerti devono essere di tipo loose con rinforzi in fibre aramidiche" possa essere soddisfatto con l'utilizzo di fibre e/o filati vetrosi.

RISPOSTA

In risposta alla presente domanda e al successivo quesito n. 244, nonché a parziale modifica di quanto indicato nella risposta al quesito n. 209 della I tranche di chiarimenti, si chiarisce che il requisito della "protezione antiroditore" è rispettato anche in caso di offerta di cavi in fibra di tipo loose con rinforzi in sola fibra di vetro (e quindi privi di rinforzi in fibre aramidiche). Conseguentemente, per i trunk, array e bretelle (per i quali il Capitolato non prevede la protezione antiroditore), è richiesto il rinforzo in fibra aramidica.

236) DOMANDA

Documento: Chiarimenti Gara ID 2223

Alla luce del chiarimento N.18 che consente di indicare una pluralità di tagli del prodotto orchestrator, fermo restando che i costi dell'orchestrator devono intendersi compresi nel prezzo di fornitura degli appliance SD-WAN, si chiede di confermare che, indipendentemente dalla pluralità di tagli del prodotto orchestrator indicati in All 6 Tabelle di offerta tecnica, sarà in carico al Fornitore definire e dimensionare in sede di progetto esecutivo il corretto modello di orchestrator, adatto al numero di nodi richiesti in fornitura e alle caratteristiche tecniche specifiche del prodotto.

RISPOSTA

Si conferma.

237) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico



In riferimento al requisito migliorativo di cui al par 2.3.3.2, pag 57, tab 39 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesta la "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45", si chiede di confermare che il requisito migliorativo "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45" possa essere soddisfatto anche dalla presenza in alternativa di una porta USB, utile p.es. per la connessione di antenne bluetooth/BLE esterne o storage per estensioni applicative, e che quindi il requisito migliorativo possa essere inteso come "presenza di una seconda interfaccia di rete 1000base-T con connettore RJ-45 e/o di una porta USB"

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 211.

238) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico

In riferimento al requisito minimo di cui al par 2.3.3.4, pag 63, tab 43 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per il Controller Wifi FA il requisito "modello da armadio a rack standard da 19 pollici", si chiede di confermare che sia conforme al requisito una appliance integrata HW+SW, dedicata alla funzione di Wireless Controller, che rispetti i requisiti funzionali e di scalabilità, ma con fattore di forma nativamente compatto per motivi di produzione industriale e fornita non con una generica mensola da rack ma con un "rack mounting kit da armadio rack standard da 19 pollici", in qualità di accessorio appositamente progettato e realizzato dal Vendor stesso, dedicato alla specifica appliance Controller Wifi, per il montaggio in rack da 19" standard, che consenta per mezzo di appositi supporti e accessori inclusi, di assicurare fino a due appliance e relativi alimentatori (quando utilizzate in alta affidabilità) rendendola del tutto equivalente a un modello da armadio rack a 19 pollici, come richiesto dal requisito

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 96 della I tranche di chiarimenti.

239) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico

In relazione ai "Requisiti minimi comuni a tutti gli access point" elencati in tabella 35 pag. 59 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che l'affermazione "possibilità di essere alimentato tramite PoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) in qualsiasi modalità di funzionamento" abbia come conseguenza che il requisito si possa ritenere soddisfatto nel caso in cui sia supportata da parte dell'AP almeno una delle tre modalità di alimentazione.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 219.

240) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico

Premesso che

- l'art. 46 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 ammette alla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria tra gli altri alla lett. a) "[...] i professionisti singoli, associati" e alla lett. e) "i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);



- l'art. 7.1.b) del disciplinare prevede tra i "Requisiti di idoneità" "il possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263";
- tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016, il medesimo decreto prevede all'art. 4 "i raggruppamenti temporanei di professionisti" e che "Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: a) un libero professionista singolo o associato; [•]";

Considerato che alla luce delle risposte ai chiarimenti nn. 1, 23, 28, 129, 134, 135, 136, 137, 144,

- al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 7.1.b), un operatore economico che intenda partecipare alla Gara e che non rientri in nessuna delle categorie previste dal D.M. n. 263/2016 può partecipare unicamente all'interno di un raggruppamento temporaneo che includa almeno un soggetto che possieda i requisiti del D.M. n. 263/2016;

Si chiede di confermare che

a) al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 7.1.b) del disciplinare, è consentita la partecipazione di un RTI costituito o costituendo tra un operatore economico che non possieda i requisiti di cui al DM n. 263/2016 (mandataria) ed un RTP costituito o costituendo (mandante) i cui componenti possiedano i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016.

Considerato inoltre che

- l'art. 7.1.a) del disciplinare prevede quale requisito di idoneità "l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara",
- ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale "i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali";
- si chiede di confermare che
- b) in caso di partecipazione di un RTI tra un operatore economico diverso da quelli di cui all'art. 46 (mandataria) ed un RTP composto da liberi professionisti persone fisiche di cui al D.M. n. 263/2016 (mandante), il requisito di idoneità di cui all'art. 7.1.a) ossia "l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara", si intenda comunque soddisfatto dal RTI se posseduto dalla società mandataria ma non dai professionisti singoli o associati componenti del RTP mandante che non siano società e/o consorzi, ma che siano comunque iscritti nei relativi albi professionali ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 (cfr. art. 7.1 del Bando tipo ANAC n. 3 relativo all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria).

Considerato inoltre che

- il Disciplinare all'art. 7.3.e) richiede fra i requisiti di capacità tecnica e professionale "Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando: aver eseguito, relativamente ad uno o più degli ID opere della categoria «impianti» della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi per caratteristiche a quelli oggetto del presente appalto, per un importo complessivo almeno pari al valore sotto indicato [...]";
- il successivo art. 7.5 del disciplinare prevede che "Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. e) può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE (in altri termini: componente "Alfa" servizio di punta 1, componente "Beta" servizio di punta 2)";



- l'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- alla luce delle risposte ai chiarimenti nn. 1, 23, 28, 129, 134, 135, 136, 137, 144,
- c) si chiede di confermare che in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al D.M. n. 263/2016 quale mandante di un RTI, il requisito di cui all'art. 7.3.e) del disciplinare si intenda soddisfatto tramite la spendita di cd. servizi di punta svolti da un solo professionista componente del RTP stesso;
- d) secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel parere n. 632 del 22 marzo 2020, si chiede di confermare che il RTP che soddisfi autonomamente il requisito di cui all'art. 7.3.e) del Disciplinare, possa indicare al di fuori del RTP gli ulteriori professionisti richiesti a fini esecutivi dall'art. 14.6 del Disciplinare, che non concorrano quindi al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

RISPOSTA

In relazione al quesito sub a), si conferma.

In relazione al quesito sub b), si conferma.

In relazione al quesito sub c), si conferma.

In relazione al quesito sub d), si conferma.

241) DOMANDA

Documento: Capitolato Tecnico

Premesso che

- Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.m. 263/2016, la società di ingegneria "delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante",

Si chiede di confermare che:

- A) Con riferimento alla risposta al chiarimento n. 27, in caso di partecipazione alla gara di una società di ingegneria di cui all'art. 3 del D.M. n. 263/2016 che soddisfi i requisiti di partecipazione, tutti i progetti di cui ai servizi di progettazione svolti in relazione ai Lotti 1 e 2 dai professionisti indicati che abbiano un rapporto di dipendenza e/o collaborazione con la società di ingegneria, possano essere sottoscritti dal medesimo direttore tecnico delegato dalla società di ingegneria e non dai singoli professionisti dipendenti come previsto dall'art. 3 comma 3 del d.m. 263/2016.
- B) il Direttore Tecnico possa comparire nell'elenco dei professionisti di cui all'art.14.6 del Disciplinare sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, in aggiunta al numero minimo di 12 e 4 professionisti e che pertanto la risposta al chiarimento numero 27, pubblicato in data 13 febbraio da Consip, in cui "non si conferma" la possibilità di inserire uno o più nominativi di professionisti in entrambe le liste (quella per L1 e quella per L2) sia da riferire solo alla ipotesi in cui non vengano indicati progettisti ulteriori rispetto al numero minimo di 4 per il lotto 1 e 12 per il lotto 2.

RISPOSTA



In relazione al quesito *sub* a), si conferma con riferimento al direttore tecnico di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 263/2016.

In relazione al quesito sub b), si conferma.

242) DOMANDA

Premesso che il par. 10 "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di gara prevede:

"Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 'Domanda di partecipazione' il possesso dei relativi requisiti. A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato n. 5 Tabella calcolo riduzione Garanzia Provvisoria.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione
- b. [...]

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate"

Considerato che:

- l'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2013 dispone: "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."
- Anche l'Allegato 5 al Disciplinare di gara "Tabella calcolo riduzione garanzia provvisoria" riporta: "La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzio ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese";
- ai sensi dell'art. 93, comma 7 e del par. 10 del Disciplinare di gara e dell'Allegato 5 al medesimo Disciplinare, le PMI godono in ogni caso della riduzione del 50% dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo anche in assenza della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 di cui al primo periodo dell'art. 93, 7 comma ed a prescindere dalla forma di partecipazione singola o associata,

Si chiede di confermare che un RTI in cui la mandataria sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 e la mandante sia una PMI non in possesso della predetta certificazione possa beneficiare della riduzione del 50% della garanzia e del suo eventuale rinnovo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 primo e secondo periodo.

RISPOSTA

Si conferma che in caso di RTI composto da due imprese, di cui una in possesso della certificazione della serie della serie UNI CEI ISO 9000 e l'altra PMI, la garanzia provvisoria beneficia della riduzione del 50 per cento.



243) DOMANDA

Con riferimento agli importi a base d'asta indicati nel paragrafo 4 tabella 1 del disciplinare di gara, è stata effettuata una simulazione del caricamento a sistema dell'offerta economica per ciascuno dei due Lotti inserendo i valori (*Prezzo unitario a base d'asta e Quantità Stimata*) presenti nella tabella 3 del disciplinare di gara.

Il *Prezzo complessivo offerto – calcolato dal Sistema* per ciascuno dei due Lotti, risultante dalla simulazione, differisce dai valori riportati nella tabella 1 par. 4 del disciplinare di gara.

In particolare, il *Prezzo complessivo offerto – calcolato dal Sistema:*

- *per il lotto 1* è pari 325.999.888,01 Euro e differisce dall'importo di 326.000.000,00 Euro di cui alla tab. 4 par.1 del Disciplinare
- *per il lotto 2* è pari a 217.000.000,30 Euro e differisce dall'importo di 217.000.000,00 Euro di cui alla tab. 4 par.1 del Disciplinare.

Tenuto conto che:-

- verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali dei prezzi offerti
- i prezzi complessivi relativamente a ciascuna delle 10 sezioni, calcolati automaticamente dal Sistema in base a quanto specificato al par. 17.2, sono arrotondati alla seconda cifra decimale
- il Prezzo complessivo offerto è calcolato automaticamente dal Sistema in base a quanto specificato al par. 17.2

si ritiene che il sistema debba necessariamente restituire i valori di base d'asta per entrambi i lotti quando in INPUT vengono inseriti gli unitari di Base d'Asta.

Poiché tale anomalia potrebbe comportare un errato valore del "ribasso percentuale offerto - calcolato dal Sistema" dovuto al calcolo effettuato sul totale errato, si chiede di confermare i valori a base d'asta per ogni lotto riportati in tabella 4 par. del disciplinare e, di conseguenza, di verificare ed eventualmente correggere il calcolo dei valori economici effettuati dal sistema.

RISPOSTA

Non si ravvede alcuna anomalia. Ad ogni buon conto si rammenta che, come riportato al par. 17.2 del Disciplinare di gara, "Il Ribasso offerto (R) sarà calcolato mediante la formula R = 1 - P/BA, dove P è il prezzo complessivo offerto, determinato come specificato nel seguito, e BA è l'Importo totale a base di gara ... il ribasso così determinato, espresso in formato decimale, sarà arrotondato alla sesta cifra decimale." Pertanto, nell'esempio citato, il ribasso, a seguito dell'arrotondamento, sarebbe comunque pari a 0.

Si ribadisce altresì che - come indicato al par. 16 del Disciplinare - "sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo a base d'asta." Pertanto, sebbene la piattaforma possa mostrare un prezzo complessivo offerto superiore alla base d'asta (superiore di 30 centesimi, inserendo tutti i prezzi pari alle singole basi d'asta), l'offerta – in tal caso – non sarà ritenuta ammissibile.

244) DOMANDA

<u>Documento:</u> Capitolato tecnico par. 2.2.3 pag. 28 - Tab 4 "Requisiti minimi";

Testo:

REQUISITI MINIMI:

"Tutti i cavi in fibra offerti devono essere di tipo loose con rinforzi in fibre aramidiche";



"Tutti i cavi in fibra offerti, ad eccezione dei cavi array e trunk MTP, devono prevedere una protezione antiroditore"

Domanda:

Con riferimento ai requisiti minimi sopra riportati, si chiede di confermare che il rinforzo in fibra aramidica sia da prevedere esclusivamente per i cavi in fibra ottica di tipo trunk, array e bretelle, poiché questi ultimi non hanno bisogno della protezione antiroditore, così come specificato nel secondo requisito sopra riportato, essendo utilizzabili solo per un uso interno.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 235.

245) DOMANDA

DOCUMENTO ID 2223 – Reti Locali 8 – Capitolato Tecnico Capitolato Tecnico tabella 35 – "Requisiti Minimi comuni a tutti gli access point" - pag. 59Testo: possibilità di essere alimentato tramite PoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) in qualsiasi modalità di funzionamento. Gli Access Point forniti, anche se alimentabili tramite POE, dovranno comunque prevedere quanto necessario alla loro alimentazione tramite rete elettrica. Considerato che gli Access Point per ambienti esterni hanno una richiesta di consumo maggiore, si chiede di confermare se è possibile ritenere il requisito soddisfatto nel caso in cui l'Access Point standard ed alta densità soddisfi il PoE secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3af e l'Access Point per ambienti esterni secondo gli standard IEEE 802.3at, 802.3bt, fermo restando che gli Access Point forniti dovranno prevedere quanto necessario alla loro alimentazione tramite rete elettrica.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 219.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)